



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**APPLICAZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. SERRA FRANCO - Sindaco	Sì	/
2. GIOVO SERAFINO - Consigliere	Sì	/
3. GIORDA BARBARA - Consigliere	Sì	/
4. MASOERO PATRIZIA - Consigliere	Sì	/
5. CHECHILE FRANCESCO - Consigliere	Sì	/
6. VASSALLO ANDREA - Consigliere	/	Sì
7. CERRATO LORENZO - Consigliere	Sì	/
8. PALTRO PAOLO - Consigliere	Sì	/
9. DAFFARA ENZO - Consigliere	Sì	/
10. GRASSO LUCIANO - Consigliere	/	Sì
11. MARCHISIO PIERANGELO - Consigliere	Sì	/
Totale Presenti/Assenti:	9	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA LUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC è composta da:

IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;

TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art.1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 639 a 640: Istituzione della IUC
- commi da 641 a 668 inerenti la TARI
- commi da 669 a 681 inerenti la TASI
- commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI

VISTO in particolare il comma **682** che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a)*omissis*.....

b) *per quanto riguarda la TASI:*

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTO Il D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014, n. 68, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI e nello specifico gli articoli 1 e 2;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 5.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC con l'individuazione dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

VISTA la 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) la quale, tra le altre misure riguardanti la casa, ha disposto l'abolizione dell'applicazione della TASI sulla prima casa e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale);

VISTA inoltre la Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che ha stabilito la sospensione per l'anno 2018 delle deliberazioni degli Enti Locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2017;

RAVVISATA pertanto l'opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare per l'anno 2018 le aliquote relative alla TASI già applicate per l'anno 2017, tenendo conto che l'abitazione principale e relative pertinenze sono state esentate per legge, già dall'anno 2017, dal pagamento del tributo stesso;

UDITA l'illustrazione delle aliquote che si intendono applicare relative al tributo suddetto, e precisamente: **Aliquota 2,50 per mille (due virgola cinquanta per mille)** da applicare solo alle categorie abitazioni appartenenti alle Categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, nonché ai

fabbricati appartenenti alle Categorie Catastali C e D (esclusi D/10); **Aliquota 1,0 per mille (uno per mille)** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale e D/10;

DOPO BREVE discussione nella quale intervengono alcuni oratori;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della Legge 23/12/2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis... nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel "Portale del federalismo Fiscale" costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06(i)/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC;

RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta comunale IUC e della Legge 27/07/2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n° 267, così come sostituito dall'art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che la Legge 28.12.2015, n. 208 ha disposto l'abolizione dell'applicazione della TASI sulla prima casa e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale);
- 3) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:
 - A) **Aliquota 2,50 (due virgola cinquanta) per mille** da applicare solo alle abitazioni principali appartenenti categorie A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU;
 - B) **Aliquota 2,50 (due virgola cinquanta) per mille** da applicare ai fabbricati appartenenti alle Categorie Catastali C e D, escluso D/10;
 - C) **Aliquota 1,00 (uno) per mille** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale e D/10;
- 4) Di azzerare l'aliquota TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al punto precedente;
 - 5) Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- 6) Di dare atto che le aliquote sopra indicate risultano identiche a quelle già applicate per l'anno 2017;
- 7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 in data 5.08.2014;
 - 8) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel "Portale del federalismo Fiscale".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
SERRA FRANCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BUSCAGLIA LUIGI